

Allegato G al Piano Esecutivo di Gestione 2017

indirizzi per la costituzione del fondo destinato alla incentivazione del personale non dirigente dell'ente e del personale avente qualifica dirigenziale - costituzione anno 2016, preventivo 2017

1 - Fondo personale non dirigente -

visto

- l'art. 5 comma 3 del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 2.01.2004, l'art. 40 bis, comma 3 del d.Lgs 165/2001, così come modificato dalla legge n. 150 del 2009 (cosiddetta Legge "Brunetta")¹, nonché il comma 4 del medesimo art. 40 bis².

richiamati

- l'art. 4 del CCNL del 31.08.2009 dove al comma 1 vengono stabiliti i requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa.³
- l'art. 15 del CCNL del CCNL 1.04.1999⁴ comma 1: "Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto

¹ 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predisponde, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premi alita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

²4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predisponde un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

³ 1. per gli enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa :

- a) il rispetto del patto di stabilità per il triennio 2005-2007;
- b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse..”

- nonché il comma 2 del medesimo articolo: “In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione...”, ed infine al comma 4: “Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio..”
- l'Art. 4 del CCNL 22/01/04, modificando il testo dell'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, ha stabilito che “..I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.....”

comma 5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”

⁴ 1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

- a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
 - b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
 - c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;
 - d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
 - e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
 - f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
 - g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;
 - h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
 - i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
 - j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;
 - k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
 - l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.
 - m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.
 - n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

- l'art. 31 del CCNL 22.01.2004⁵ nella parte in cui ridefinisce le modalità di costituzione del cosiddetto fondo di produttività, la sua distribuzione fra le parti fisse (destinate alle voci di salario accessorio fisse e ricorrenti) e parti variabili (destinate a voci di salario accessorio non ripetibili negli anni).
- Il testo dell'Art. 4 del medesimo CCNL: "Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 dell'intesa sottoscritta il 10/5/01: Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.

Considerato

- La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, che ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.
- La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 così come sostituita dalla seguente:

"d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

 - a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
 - b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
 - c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

5. Fino alla attuazione della disciplina dell'art. 5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 48 del CCNL del 14.9.2000....."
- L' art. 4 commi 1 e 8 del CCNL del 09/05/2006 del Contratto collettivo nazionale del personale del comparto EELL, il quale prevede l'integrazione del fondo destinato all'incentivazione del personale non dirigente, in riferimento al biennio economico 2004/2005 solo a valere per l'anno 2006, si riportano, per chiarezza espositiva, i riferimenti contrattuali.
Art. 4 comma 1: "Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa di personale e entrate di correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse

⁵ Art. 31

Disciplina delle "risorse decentrate"

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.

4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

5. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

decentrate di cui all'art. 31, comma 3 del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”

Art. 4 comma 8: “La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005”. (Per la definizione degli elementi che concorrono all'integrazione del fondo si è fatto, quindi, riferimento al parametro contabile del rapporto tra le spese di personale (impegnato 2005) e le entrate di parte corrente);

- L' art. 8 comma 2 del CCNL dell' 11/04/08:“Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3 del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa di personale e entrate di correnti sia non superiore al 39%.”
- L' art. 17 comma 5 del CCNL dell' 31/08/09: “Presso gli enti locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali : a) nei limiti dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ⁶ ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%.
- In particolare L'ARAN, infatti, in sede interpretativa, ribadisce che qualora le risorse di cui si tratta siano quelle variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 2 o comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999 (come sembrerebbe emergere dal formulazione del quesito che fa riferimento a “risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi...”), esse, in caso di ridotto o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, sulla base della relazione annuale, che ne hanno giustificato l'apposizione, costituiscono economie e, quindi, non possono essere trasportate sul fondo dell'esercizio successivo.
- Ulteriori precisazioni vengono in sede interpretativa ARAN:
l'incremento consentito dall'art. 17, comma 5, ha natura di incremento “una tantum”, consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi; per effetto della loro particolare natura solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili; relativamente alle risorse variabili, viene ricordato che esse sono quelle che gli enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria effettiva capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno e dell'obbligo di riduzione della spesa, per gli enti che vi sono tenuti). Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono espressamente indicate nell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004, che le finalizzano a specifici obiettivi a tal fine individuati (v. ad esempio, art. 15, commi 1 e 2, del CCNL 1.4.1999; risorse destinate alla progettazione; ecc.). Sulla base delle fonti legittimanti, ogni determinazione in materia, comunque, è demandata alle autonome valutazioni dei singoli Enti, sia nel “an” che nel “quantum”. Conseguentemente, in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l'entità delle stesse possono variare da un anno all'altro), le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento. Diversamente, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale;
le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo nell'anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse da quelle richiamate nel punto 3, ove effettivamente non utilizzate nell'anno seguente, **possono esserlo, eventualmente, di fatto, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quello in cui si è determinato il mancato utilizzo che le ha determinate;**

⁶ Cfr nota 3

poiché trattasi di risorse variabili, una tantum, che non possono essere confermate o stabilizzate, l'avvenuto impiego delle stesse né esaurisce ogni ulteriore utilizzabilità;

pertanto, alla luce di quanto detto, l'ARAN ritiene che le risorse variabili derivanti da risorse stabili comunque, non utilizzate nel corso del 2016, valutate e computate secondo quanto sopra detto, possano essere riportate ed utilizzate anche per il finanziamento della contrattazione integrativa anche nel 2017.

Da ultimo, viene ribadito, comunque, che non possono essere ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 17, comma 5, le risorse che espressamente la vigente legislazione vieta di destinare al finanziamento della contrattazione integrativa (ad es. i risparmi derivanti dall'applicazione della decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia del lavoratore, ai sensi dell'art. 71 della l. 133/2008; i risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 9 del d.l. 78/2010, come la mancata valorizzazione economica delle progressioni economiche, utili solo a fini giuridici e previdenziali; ecc.).

- La legge 78 del 2010 (manovra finanziaria d'estate) che ha indicato al medesimo art. 9 al comma 2 bis⁷ che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio (cosiddetto fondo di produttività) per gli anni dal 2011 al 2014 non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2010.
- L'Art. 40 del vigente testo del dlgs 165/01, nella parte in cui fa riferimento alla possibilità di integrare il fondo solo per quegli enti che avessero rispettato il patto di stabilità, i parametri di virtuosità e le norme sul contenimento delle spese di personale⁸

In sede interpretativa si è applicato la risoluzione della corte dei conti Lombardia n. 914/2010 nella parte in cui elenca fra i limiti da rispettare per l'integrazione parte variabile del fondo il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e le disposizioni sul contenimento della spesa di personale richiamando espressamente ed esclusivamente l'art. 1 comma 557 nonché comma 562 della legge 296/06 e successive integrazioni e modificazioni;

oltre al rispetto del patto di stabilità per poter integrare il fondo (nei limiti di cui all'art. 9 comma 2 bis della L.78/10) si impone anche la riduzione programmata delle spese di personale, riducendo progressivamente le spese di personale attraverso manovre di contenimento del turn over, contenimento delle dinamiche retributive, riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti.

⁷ legge78/10 art. 9 comma 2-bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.»

⁸ **Art. 40 3-quinquies. Dlgs 165/01**

La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Il contenimento delle spese di personale nell'anno 2016 fa riferimento a quanto indicato dall'art. 1 comma 557 legge 296/2006 s.m.i il quale indica come valore di riferimento la spesa media del triennio 2011/2013. Pertanto, in sede di bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017, si è provveduto ad attestare la spesa di personale in riduzione sia in valore assoluto che in relazione alla spesa corrente. Ed in sede di bilancio preventivo 2017 si è provveduto ad attestare le risorse del fondo di produttività sui livelli certificati del 2016. In sede di consuntivo di bilancio 2016 si è attestato il rispetto del parametro spese di personale in rapporto alle spese correnti, in riferimento al disposto normativo vigente al momento dell'esecutività dell'atto.

- Infine la citata legge 78/10 allo stesso art. 9 comma 2 là dove prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre a non superare il corrispondente importo dell'anno 2010 deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale riduzione è stata operata seguendo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (Circolare della RGS n. 12 del 15.04.2011) e facendo riferimento alla media di distribuzione del fondo proporzionata al personale dipendente a tempo indeterminato, presente al 31 dicembre di ciascun anno dal 2011 al 2014 rispetto alla stessa data dell'anno 2010

Precisazioni in merito alla Costituzione del fondo 2016

Con l'intervento normativo del dl 90/2014 dove (art. 3 comma 5⁹), oltre ai vincoli generali sul contenimento dei costi del personale richiamati, si precisa come condizione fondamentale per l'integrazione del fondo che la riduzione programmata dei costi del personale fa riferimento alla media del triennio precedente .

Ma è, soprattutto, con l'Articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 e come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)¹⁰ che si modificano sostanzialmente le regole che presiedono alla costituzione del fondo per l'anno 2015.

La disposizione in argomento prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' art. 1 comma 2 del dlgs 165/00, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

Pertanto **fino al 2014** per la costituzione del fondo e per le decurtazioni previste dalle norme introdotte con il dl 78/2010, ci si riferisce fondamentalmente alle indicazioni contenute nelle circolari RGS: Circolare

⁹ 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il [comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è inserito il seguente: "557-*quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

¹⁰ Primo periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Secondo periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

RGS n.40/2010, Circolare RGS n.12/2011, Circolare RGS n.16/2012, Circolare RGS n. 2/2013, Circolare RGS n. 21/2013, Circolare RGS n. 15/2014;

dal 2015 si fa riferimento alla circolare RGS n. 8 del 2.2.2015.

Risulta del tutto evidente che la circolare interpretativa richiamata è volta a individuare un modello di calcolo generale che definisca contabilmente l'inciso :“sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.” **Dando indicazione di come operare la storicizzazione del fondo dal 2015 in avanti e sul come calcolarne le decurtazioni obbligatorie.**

In particolare si riporta la nota MEF-RGS prot. 4485 del 21/01/2015 : *“In via preliminare, si rammenta che la norma citata, nel prorogare fino al 31.12.2014 gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 2-bis del D.L. 78/2010, dispone che a decorrere dal 2015 le risorse annualmente destinate al trattamento accessorio siano stabilmente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per gli effetti dell'applicazione nel periodo 2011-2014.*

Nello specifico dei quesiti posti si chiarisce quanto segue:

- *i fondi per il trattamento accessorio relativi all'anno 2015 e successivi, costituiti secondo i disposti contrattuali del comparto di riferimento, non sono soggetti al limite 2010 e alla riduzione percentuale proporzionale alla riduzione di personale;*
- *i fondi così costituiti sono da ridurre stabilmente di un importo pari alla somma delle riduzioni effettuate nel 2014 (decurtazione per il rispetto del limite 2010 e decurtazione proporzionale).”*

Tuttavia si sono registrati diversi interventi delle Corti dei conti che in via interpretativa sembrano introdurre meccanismi più restrittivi nel modello di calcolo delle decurtazioni in particolare :

- Delib.ne della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia - nr. 53/PAR/2015 e nr. 64/PAR/2015

“...A partire dal 1 gennaio 2015, la decurtazione annuale deve essere di importo pari “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”: ciò significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza richiamata), costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi”. *“In ogni caso, rimane ferma la finalità complessiva di contenimento della spesa di personale, con riferimento alle componenti del trattamento accessorio e del conseguente obiettivo di rafforzamento del limite posto alla loro crescita complessiva, nell'ambito del più ampio obiettivo di riduzione della spesa corrente..”*

- Delib.ne della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia - nr. 97/PAR/2015

“... In altre parole, il fondo delle risorse decentrate per il 2015 deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014. In virtù del testo letterale della norma in esame, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non è consentito procedere ad una decurtazione pari a quella operata nel solo esercizio 2014, oppure apportare una riduzione pari alla media (anziché alla somma) delle riduzioni apportate sui fondi negli esercizi 2011/2014. Non è consentito neanche ridurre il fondo 2015 solo in misura proporzionale alla riduzione nel 2015 del personale in servizio non avendo il legislatore proceduto, dopo il menzionato comma 456, ad una ulteriore proroga del termine già prorogato al 31 dicembre 2014.....Il legislatore ha previsto il consolidamento delle decurtazioni apportate nel precedente periodo, vale a dire nell'intero periodo disciplinato dall'art. 9, co. 2-bis, in esame (dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014).La decurtazione da apportare riguarda, complessivamente, la parte stabile e la parte variabile del fondo. Il testo letterale della norma in esame non individua esattamente il fondo al quale applicare la riduzione e consente, quindi, astrattamente, più possibilità. La base di calcolo può, infatti, essere individuate nel fondo calcolato in base ai tuttora vigenti Ccnl relativi al personale degli EE.LL., oppure nell'ultimo fondo del trattamento accessorio (fondo calcolato per l'esercizio 2014). Questa Sezione ritiene che la base di calcolo sulla quale operare, a partire dall'1 gennaio 2015, la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014 (e non alla sola riduzione operata nel corso del 2014) prevista dall'ultimo periodo dell'art. 9 co. 2-bis, del D.L. 78/2010 sia individuabile nel fondo costituito secondo le regole proprie della vigente normativa contrattuale e non nel fondo quantificato per l'esercizio 2014. Tale interpretazioneevita un sostanziale duplice taglio delle risorse non espressamente previsto dal legislatore ed esclude in radice la possibilità che si possa giungere ad un fondo pari a zero oppure negativo..”

“ Nella circolare nr. 8/2015 (pag.52), la RGS ha affermato in modo difforme da quanto ritenuto da questa Sezione, che la decurtazione “permanentemente” da apportare a partire dall'1 gennaio 2015,

è “di importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014” . Tale orientamento non risulta condivisibile nella misura in cui sostiene che la decurtazione da operare è di importo pari alle sole riduzioni apportate al fondo 2014, anziché alla somma delle riduzioni apportate ai fondi per l’intero periodo 2011/2014. Il legislatore, infatti, se avesse voluto fare riferimento alle riduzioni operate con riferimento al solo anno 2014 avrebbe testualmente riferito al decurtazione da apportare al fondo non “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, come avvenuto, ma la precedente “esercizio” oppure “anno”.

- Delib.ne della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana - nr. 163/2015/PAR
“L’interpretazione della modifica normativa relativa alla disciplina da attuare a partire dall’anno 2015 ed in particolare sul carattere di permanenza relativamente al limite quantitativo delle risorse accessorie riconoscibili a favore del personale è conforme agli indirizzi già espressi in alcune deliberazioni delle diverse Sezioni regionali di controllo (ex multis Sezioni di controllo per la regione Puglia n. 53/2015/PAR e n. 64/2015/PAR).”

Poiché tuttavia si deve addivenire ad una ipotesi di costituzione del fondo che risponda appieno al dettato normativo che, allo stato attuale, sembra uscire in via esegetica da quanto affermato sia dal MEF sia dagli interventi “normofilattici” delle diverse cortei dei conti, si ritiene di operare la riduzione tenendo conto delle decurtazioni operate proporzionalmente nei singoli anni di riferimento e incorporate complessivamente nelle riduzioni applicate al fondo nel 2014. Facendo salvo ogni intervento normativo od autorevolmente interpretativo futuro.

Con il comma 236 dell’art. 1 della l. 208/2015, si introduce una nuova misura di contenimento della spesa, a valere dall’anno 2016.

Tale previsione dispone che nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, per l’anno 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della l. 147/2013.

In particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF indica“andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”.

Inoltre, per quanto concerne la ripartizione del budget assunzionale tra le varie componenti (aree e dirigenti) in presenza di fondi diversificati, occorrerà riferirsi ai documenti di programmazione del personale, tenendo conto, in ogni caso, anche delle indicazioni di cui alla Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In via interpretativa e fino a diverse indicazioni normative od interpretative, il consolidamento delle decurtazioni operate sul fondo ai sensi di quanto indicato nel paragrafo precedente verrà operata, come da indicazioni del “Conto Annuale” della Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n. 13 del 15 aprile 2016, interamente sulla parte stabile del fondo.

Precisazioni in merito alla Costituzione del fondo 2017

I decreti attuativi di riforma del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009, definitivamente approvati, ma non ancora pubblicati, prevedono che i fondi per la contrattazione decentrata del personale dipendente e dei dirigenti, a decorrere dal 01 gennaio 2017 debbano essere contenuti entro il tetto 2016, fino a conclusione del processo di armonizzazione dei contratti collettivi. In modo esplicito, nei medesimi decreti viene, inoltre, abrogato il comma 236 della legge 208/2015, annullando di fatto il tetto dei fondi all'anno 2015 e il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenuto conto delle capacità assunzionali.

In via previsionale, in attesa della versione definitiva dei decreti in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i fondi per l'anno 2017 del personale dipendente e dei dirigenti si costituiscono sui livelli certificati del 2016, ricomprendendo il consolidamento delle riduzioni permanenti di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della L. 147/2013, sulla parte stabile dei fondi.

1.1 Stato di fatto sulle integrazioni della parte variabile del fondo

Integrazioni effettuate ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL del 01/04/1999:

nel 2005 è stato avviato un complesso percorso riorganizzativo che ha coinvolto tutta l'amministrazione comunale con un investimento forte in termini di ripensamento sia infrastrutturale che di micro organizzazione.

Come si legge, nei citati atti deliberativi:

“I processi riorganizzativi esposti sono di rilevante complessità perché riguardano non la semplice architettura organizzativa, ma rivedono complessivamente l'organizzazione del lavoro.

L'idea di governare la complessità al fine assicurare concretamente la capacità di rispondere alle nuove esigenze della Città, per leggere in modo integrato i bisogni dei cittadini per focalizzare l'attenzione non solo sul “cliente-utente, ma sul “cittadino membro della comunità”, incide sulle metodologie di lavoro ed impone ai lavoratori lo sforzo di rivedere il modo di lavorare, ridefinendo i ruoli professionali, valorizzando caratteristiche di polivalenza, trasversalità, polifunzionalità, specializzazione e flessibilità, in una logica di lavoro per processi integrati.

La logica è quella di recuperare con la flessibilizzazione del lavoro e dell'organizzazione margini di efficienza andando verso una riduzione tendenziale dei costi di gestione, tra i quali la riduzione delle dotazioni organiche”.

Lo sforzo organizzativo è stato ancor più significativo, se si considera che l'Amministrazione ha comunque complessivamente adempiuto agli obblighi di riduzione delle dotazioni organiche imposti dalle Leggi Finanziarie degli ultimi anni ed ai vincoli assuntivi imposti dalle medesime, come emerge dalle risultanze contabili e dalle certificazioni dell'ente.

Da quanto descritto sopra in materia di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti, emerge che, attraverso una politica di oculata e capillare gestione delle risorse, a fronte delle limitazioni assuntive e degli obblighi di riduzione degli organici, si sono individuati, grazie al contributo dei lavoratori coinvolti, nuovi percorsi per rendere ancora più efficiente la “macchina” comunale.

Gia nel corso del 2006 , ai sensi dell' art. 15 comma 5 del vigente CCNL, si è ritenuto congruo confermare per l'anno 2006 l'integrazione, parte variabile, delle risorse complessivamente destinate alle incentivazioni del personale dell'ente con 250.000 euro, già confermate nell'anno 2005.

Si è ritenuto inoltre, importante, confermare a residuo sul 2006 e da utilizzarsi nel 2007 la somma di euro 155.000 pari allo 0,50 del monte salari del personale non dirigenziale quale incremento della parte variabile del fondo per l'anno 2006.

Tale integrazione del fondo ha risposto all'esigenza di ricorrere a tutti gli strumenti legittimamente consentiti dalle disposizioni contrattuali per dare conto ai lavoratori coinvolti dello sforzo organizzativo, valorizzando la professionalità dei lavoratori stessi.

Ai sensi del citato art. 15 comma 5 del vigente CCNL, si è ritenuto congruo confermare per gli anni 2007-2011 e 2012 l'aumento, parte variabile, delle risorse complessivamente destinate alle incentivazioni del personale dell'ente, dei medesimi 250.000 euro per le motivazioni generali indicate sopra, e di anno in anno individuate negli atti di programmazione

Si è ritenuto, inoltre di confermare per gli anni citati anche la somma di euro 155.000 pari allo 0,50 del monte salari del personale non dirigenziale quale incremento della parte variabile del fondo per le motivazioni che sono state indicate nelle relazioni obbligatorie, ed accertato che gli indici di miglioramento evidenziati in sede di monitoraggio del bilancio e del Piano esecutivo di gestione riferito agli anni citati e confermati in sede di consuntivo.

Tale integrazione del fondo è stata legittimata negli anni dai miglioramenti di efficienza ottenuti ed evidenziati nei documenti di rendiconto e nelle relazioni obbligatorie e redatte dai dirigenti e certificate dagli organi di controllo.

Art. 8, comma 2, del CCNL dell'11.4.2008,

gli enti locali, che avessero rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell'11.4.2008), dovevano incrementare le risorse decentrate di natura stabile, di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, ove fossero risultati in possesso di un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39%.

Trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l'importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la sussistenza dei parametri finanziari richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia di risorse, si consolida definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa. Detto incremento si aggiunge all'incremento delle risorse stabili eventualmente già disposto dagli enti nella corretta applicazione delle previsioni dell'art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006.

Per questa particolare integrazione, come emerge dalle risultanze contabili di cui alla deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 11633 I.D. 145 del 16 giugno 2008, "Approvazione del rendiconto della gestione 2007 e della relazione illustrativa di cui all'art. 151 comma 6 dlgs 267/2000" L'amministrazione attestato il rispetto delle condizioni del patto di stabilità ed ha provveduto alla riduzione delle spese di personale prescritte dalle finanziarie.

Inoltre da detta deliberazione emergeva, per la definizione del parametro delle spese correnti, che le entrate di parte corrente erano 133.018.000, complessivamente intese, sommando le entrate della Istituzione Scuole comunali dell'infanzia e asili nido e le entrate del resto dell'amministrazione; questo dato messo a confronto con gli indici del costo del personale certificato nel conto consuntivo ha definito il dato di incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti al 38,47% in linea con le previsioni contrattuali per l'integrazione del fondo parte fissa¹¹.

L'art. 4, comma 2, del CCNL dell'31.8.2009,

per gli enti locali, che avessero rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (art.8, comma 1, del CCNL dell'11.4.2008), avrebbero dovuto incrementare le risorse decentrate di natura variabile, di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, ove fossero risultati in possesso di un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 38%. Trattandosi di un incremento delle risorse aventi variabilità, l'importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la sussistenza dei parametri finanziari richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia di risorse, avrebbe integrato le risorse del fondo tra quelle destinate, dalla contrattazione decentrata integrativa, al finanziamento delle cosiddette voci variabili.

L'art. 9 della legge n. 78/2010 (cosiddetta manovra d'estate) ha, di fatto, impedito questa integrazione, limitando gli oneri contrattuali per il biennio economico 2008/2009, per il personale delle pubbliche amministrazioni, all'aumento certificato dalla relazione della corte dei conti al contratto medesimo del

¹¹ Poiché si fa riferimento al "personale a qualsiasi titolo" in servizio nell'ente dobbiamo considerare la spesa per tutte le tipologie contrattuali.

Pertanto dal dato iniziale "intervento 1^ spesa per il personale (in cui rientra anche personale flessibile) operiamo solo le detrazioni (risultanti a consuntivo dagli accertamenti in entrata delle poste di rimborso) relativamente a: personale in distacco, comandato, progetti finalizzati a finanziamento spesa personale, e indennità di quiescenza personale non in servizio.

Per il consuntivo 2007 il valore risultante da questa modalità di calcolo (foglio di calcolo in allegato), pari a € 51.175.996.

PER IL CCNL il rapporto con le entrate correnti (consolidate con l'Istituzione SCI di 133.018.000) sarebbe:

spesa personale anno 2007 (in migliaia): € 51.176

entrate correnti anno 2007 (in migliaia): € 133.018 rapporto 38,47%

3.2%, escludendo di fatto l'integrazione prevista e possibile dal citato comma 2 dell'art. 4 del CCNL del 31.8.2009,¹² in quanto eccedente tale limite.

Pertanto le possibili integrazioni non sono state contabilizzate nel consuntivo 2009.

Infine la parte variabile, in sede di contrattazione decentrata è stata integrata negli anni con voci una tantum così riassunte:

- euro 52.000 per miglioramento dell'efficienza nei servizi di polizia municipale (art. 15 del CCNL '99) per incrementare la vigilanza nelle ore serali e notturne, nonché la vigilanza contro comportamenti di maleducazione.
- 7.500 euro sono il progetto di educazione stradale così come previsto dall'art 208 del codice della strada.
- Euro 100.000 dall'anno 2006 da miglioramenti di efficienza (economie di gestione) dell'istituzione sci/an, (protocollo di intesa 1999) per il piano di sviluppo e qualificazione dei nidi e delle scuole dell'infanzia che ha introdotto sezioni con dipendenti part time e aggiunto un bambino per ogni sezione, percorso integrato con la istituzione della "Istituzione scuole comunali dell'infanzia e asili nido".
- incentivi previsti da particolari disposizioni di legge,vari, sommatoria delle risorse utilizzate nei vari anni e destinate al fondo di produttività come compensazione delle altre voci di fondo.
- Incentivi previsti da altre disposizioni di legge :compensi istat, onorari per avvocatura ecc.

1.2 destinazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa (cosiddetto fondo di produttività)

L'art. 17 del CCNL sintetizza in massima parte le possibili ipotesi di distribuzione delle risorse destinate alla Produttività¹³ del personale non dirigente.

¹²legge78/10 art. 9 comma 4: I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

¹³ ART. 17 Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;

b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art.11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.

d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;

f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.

g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

Le scelte che sono state operate nel contratto decentrato si riassumono nel contratto stesso nel modo seguente:

- il salario accessorio legato alle indennità, è erogato sulla base delle mansioni effettivamente svolte (disagio, turni, reperibilità, particolari responsabilità ecc.), garantisce il differenziale retributivo tra i vari gruppi professionali. L'ammontare delle somme complessivamente necessarie è definito ad inizio anno sulla base dell'andamento storico di questa particolare tipologia di salario accessorio.
- Il salario di produttività. E' determinato nel suo ammontare complessivo ad inizio anno. Si distingue in produttività collettiva, produttività di gruppo e produttività individuale.
- La produttività collettiva viene distribuita in acconto, è determinata ad inizio anno ed è agganciata agli obiettivi dell'amministrazione individuati in sede di predisposizione di PEG. L'ammontare complessivo viene definito sulla base del raggiungimento dei risultati dell'ente nell'anno precedente.
- La produttività "di gruppo" è distribuita a consuntivo; la sua quantificazione è legata al raggiungimento degli obiettivi di PEG ed al risultato della struttura di riferimento ed è determinata, nel suo ammontare complessivo, anch'essa ad inizio anno, sulla base delle disponibilità del fondo.
- La produttività "individuale" è determinata, nel suo ammontare complessivo, ad inizio anno, sulla base delle disponibilità del fondo ed è rivolta a premiare una percentuale non superiore al 30% dei dipendenti assegnati al Servizio.
- La performance individuale, integrata da elementi che valutino non solo l'arricchimento del ruolo (specializzazione) ma anche l'allargamento del ruolo stesso (polifunzionalità), viene valorizzata nel percorso di sviluppo professionale; la valutazione viene definita nel suo contenuto come momento di monitoraggio e andamento della performance del lavoratore ed utilizzata ai fini delle progressioni orizzontali. Le somme necessarie per le progressioni orizzontali vengono stanziare ad inizio anno con priorità rispetto alle altre voci del fondo. Qualora il fondo non fosse sufficiente a retribuire tutte le progressioni orizzontali, previo incontro con i rappresentanti dei lavoratori, potrà essere effettuata, limitatamente all'anno di riferimento, una graduatoria tra tutti i destinatari sulla base della categoria di appartenenza, dell'anzianità di servizio, dando priorità a quei dipendenti che potrebbero essere collocati a riposo. Nel caso di valutazione dell'anzianità di servizio si considerano i periodi di assunzione prestati a tempo indeterminato presso l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, anche se prestati in altra categoria od in altra famiglia professionale, e a questo si sommano gli eventuali periodi prestati in contratto di formazione lavoro.

1.3 costituzione del fondo 2016 e preventivo 2017

In sede di approvazione del Contratto collettivo Decentrato dell'ente (P.G.n 27575/08) è stato indicato come ammontare massimo delle integrazioni di parte variabile gli incentivi per legge e gli incentivi legati a progetti come da indicazioni degli anni precedenti ed in particolare:

- euro 52.000 per miglioramento dell'efficienza nei servizi di polizia municipale (art.15 del CCNL '99) per incrementare la vigilanza nelle ore serali e notturne, nonché la vigilanza contro comportamenti di maleducazione si veda accordo allegato,
- 7.500 euro sono il progetto di educazione stradale così come previsto dall'art 208 del codice della strada.
- Euro 100.000 riferiti all'anno 2006 da miglioramenti di efficienza (economie di gestione) dell'istituzione sci/an, (protocollo di intesa 1999 allegato) per il piano di sviluppo e qualificazione dei nidi e delle scuole dell'infanzia che ha introdotto sezioni con dipendenti part time e aggiunto un

h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità.

3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art. 7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.

5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL del 31.3.1999

7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall'art.44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del D.Lgs.n.29/93 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse correlate alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.

bambino per ogni sezione, percorso integrato con la istituzione della “Istituzione scuole comunali dell’infanzia e asili nido”, confluiti nelle economie del fondo e portati in aumento sugli anni successivi.

-
- incentivi per legge : Nel 2016 con l'approvazione del nuovo codice degli appalti le incentivazioni per la progettazione sono state sostituite, dall'art 113 del dlgs 50, con incentivazioni per attività tecniche, ricomprendendo fra le forme di incentivazione, le attività oggetto di affidamento non solo di opere pubbliche, ma anche di servizi e forniture, conseguentemente le somme incentivanti per le attività di progettazione transiteranno sul fondo limitatamente alle progettazioni intervenute prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, mentre dovrà essere regolata ex novo la materia prima dell'erogazione dei nuovi incentivi proposti dalla legge.

Pertanto

- Ai sensi dell' art.15 comma 5 del vigente CCNL, si è ritenuto congruo confermare anche per gli anni 2016 e 2017 così come negli anni precedenti, l'integrazione parte variabile, delle risorse complessivamente destinate alle incentivazioni del personale dell'ente, pari a 250.000 euro, già confermate negli anni precedenti.

Si è ritenuto inoltre di confermare a consuntivo sul 2016, e da utilizzarsi nel 2017, la somma di euro 155.235 pari allo 0,50 del monte salari del personale non dirigenziale quale incremento della parte variabile del fondo per l'anno 2015, per le motivazioni che sono state espone nei paragrafi precedenti.

Accertato

- che gli indici di miglioramento evidenziati in sede consuntivo per l'anno 2016 certificano la possibilità di erogare le somme accantonate per il 2016, nonché la facoltà di accantonare per l'anno 2017 le somme così come indicate sopra per gli anni precedenti .
- Tale integrazione del fondo, legittimata dai miglioramenti di efficienza ottenuti ed evidenziati dal consuntivo del Piano esecutivo di gestione 2016, risponde all'esigenza di ricorrere, come già affermato, a tutti gli strumenti legittimamente consentiti dalle disposizioni contrattuali per dare conto ai lavoratori coinvolti dello sforzo organizzativo, valorizzando la professionalità dei lavoratori stessi.

Si precisa infine, che per l'anno 2017, le somme accantonate verranno utilizzate solo in seguito all'accertamento dei risultati di gestione così come descritti sopra.

Fermo rimanendo le considerazioni che precedono rispetto alle modalità di costituzione del fondo e alla sua distribuzione rispetto alle parti fisse e variabili dello stesso.

Così come indicato nella nota ARAN prot. n. 19528 del 5 giugno 2015 dove si evidenzia che, pur dovendo garantire il rispetto dei vincoli generali le risorse aggiuntive ex art. 15 comma 5 indicate possono essere reiterate nel tempo purché legate ad obiettivi di mantenimento opportunamente indicati e verificati attraverso gli ordinari sistemi organizzativi di monitoraggio e controllo.

A tal proposito la Giunta Comunale con la deliberazione PG n. 35212 del 15/10/2014 avente ad oggetto “*Indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente...*” ha inteso avviare un percorso riorganizzativo che, con il coinvolgimento dei lavoratori, attui il ripensamento dei modelli gestionali e del sistema organizzativo complessivo, con l'obiettivo da una parte di riduzione stabile delle posizioni dirigenziali e, dall'altro, di miglioramento ed efficientamento dei servizi all'utenza, nonché ad un riordino del sistema di spesa e di governo delle entrate. Alcuni degli indirizzi avranno uno sviluppo progettuale su più anni e con contenuti diversi nei vari esercizi.

Più sotto , in particolare, si segnalano quei progetti (individuati nella citata deliberazione di Giunta Comunale) con i risvolti più significativi in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, progetti di respiro pluriennale che verranno tradotti in obiettivi annuali di miglioramento, individuati con indicatori per consentire la ripetizione delle somme di integrazione del fondo annuale ai sensi del citato art. 15 comma 5 sia nel 2015 che negli esercizi futuri. Si tratta di progetti di particolare interesse dell'Amministrazione Comunale che se raggiunti potranno, permanendone le condizioni normative, contrattuali e finanziarie, consentire l'integrazione del fondo per l'incentivazione del personale dipendente.

OBIETTIVI	PRODOTTI/PROGETTI di PEG
Piano razionalizzazione delle Partecipate	2017_PD_3913
Progetto entrate: ottimizzazione della capacità dell'ente di gestire e riscuotere le entrate	2017_PG_1314
Accordi quadro relativi a prestazioni di servizio affidate dai diversi Servizi dell'Ente	2017_PG_3413
Semplificazione e dematerializzazione delle procedure amministrative	2017_PD_3321 2017_PG_0405 2017_PD_1003 2017_PD_1621 2017_PD_1638 2017_PD_1639

La "tecnica di misurazione del risultato" è contenuta nell'allegato A1 del piano esecutivo di gestione 2015 "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2015/149 del 30/07/2015.

2 - Fondo per la retribuzione accessoria del personale di qualifica dirigenziale-

Considerato che sul fondo destinato alla retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale sono state operate esclusivamente le integrazioni previste come obbligatorie dalle norme dei vari contratti collettivi che si sono succedute nel tempo ed in particolare ci si riferisce :

- all'Incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all'1.01.04, nonché dell'ulteriore all'incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all'1.01.05 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CCNL 14.05.2007 (obbligatorio)¹⁴ di euro 34.320,00;
- all'incremento dello 0,89 % del monte salari 2003 ai sensi dell'art. 14.05.2007 ¹⁵(obbligatorio) di euro 19.165,00;
- all'incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all'1.01.07 ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL 22.02.10 (obbligatorio)¹⁶ di euro 11.340,79;
- all'incremento dello 1,39% del monte salari 2005 (decorrenza 1.1.2007) nonché dell'aumento dell'1,78 % del monte salari 2005 (decorrenza 31.12.2007 con assorbimento dell'1,39%) ai sensi dell'art. 16 comma 4 del CCNL 22.02.10 (obbligatorio)¹⁷di euro 16.609,00;
- all'incremento delle posizioni dirigenziali ricoperte all'1.01.09, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 03.08.10¹⁸ di euro 15.451,04;
- all'incremento dello 0,73% del monte salari 2007, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL 03.08.10 (incremento per "indennità di risultato")¹⁹ di euro 15.408.00;

¹⁴ Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell'1.1.2004 e dell'1.1.2005, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità:

€ 572, 00 all'1.1.2004;

€ 1.144, 00 all'1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento.

Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

¹⁵“A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.”

¹⁶ Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2007, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2007, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 1.1.2007, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.

¹⁷ Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate negli importi ed alle scadenze di seguito indicate.

con decorrenza dall'1.1.2007 nella misura dell'1,39% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005;

con decorrenza dall'31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento;

Le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascun Ente nei suddetti anni. Gli incrementi sono corrisposti

¹⁸.Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data dell'1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

¹⁹ “Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate, con decorrenza dall'1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007”

2.1 destinazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa del personale dirigenziale

Il fondo è stato costituito ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali (area II) per remunerare la cosiddetta indennità di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Storicamente nel fondo hanno trovato finanziamento anche le retribuzioni dei dirigenti assunti a tempo determinato con contratto di diritto pubblico, mentre fino al 2009 hanno trovato finanziamento dalle voci di bilancio la retribuzione accessoria del personale assunto a tempo determinato con contratto di natura privatistica.

Dal 2010 si è operato la scelta di ricomprendere nel fondo la retribuzione accessoria anche del personale di struttura ancorché assunto con contratto fiduciario escludendo l'ad personam attribuito ai sensi dell'art.110 del dlgs 267/00 (finanziato da bilancio).

La disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti del Comune di Reggio Emilia, ha come fonte interna il regolamento di "Organizzazione" ed un accordo decentrato sottoscritto nel 1998.

In data più recente (1999) è stata introdotta e sottoposta a concertazione la metodologia, non più in uso, di "pesatura" delle posizioni dirigenziali e attribuzione del premio di risultato;

successivamente al 1998 il personale dirigenziale non ha più avuto una Rappresentanza Sindacale Unitaria, pertanto tutte le decisioni in materia retributiva che sono state adottate non hanno più avuto una fase negoziale, l'amministrazione ha proceduto alle comunicazioni obbligatorie ai sindacati nazionali di categoria territoriali, mentre le determinazioni sono state assunte con delibera di giunta comunale.

Le modalità di distribuzione delle indennità di cui si discute sono previste dai contratti collettivi risorse in parte sono destinate alla retribuzione di posizione ed in parte sono destinate alla retribuzione di risultato, con le modalità e seguendo la metodologia di cui alla delibera di G.C. n. 11391 del 13/6/2007 "Approvazione della metodologia per la graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali"

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale prevede che le amministrazioni determinino la graduazione (c.d. "pesatura") delle funzioni dirigenziali, tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne all'ente. La graduazione delle funzioni determina la cosiddetta retribuzione di posizione.

Parimenti il medesimo contratto dispone che parte della retribuzione dei dirigenti sia collegata alla valutazione della prestazione ed al raggiungimento dei risultati.

La metodologia attualmente in uso per la graduazione delle funzioni dirigenziali e per la determinazione del premio di risultato è stata adeguata a misurare i diversi contenuti e contributi professionali delle posizioni dirigenziali.

La riorganizzazione ha rivisto i ruoli professionali dei dirigenti ed i contributi delle strutture organizzative dell'ente, ha introdotto le strutture c.d. di "policy", ha ridefinito le logiche organizzative dei servizi e delle aree, ha ridefinito le funzioni dirigenziali di staff.

Nella graduazione delle posizioni dirigenziali sono stati evidenziati, pertanto, gli elementi distintivi delle singole posizioni, sia strutturali che di contributo professionale individuale (conoscenze e competenze manageriali);

la valutazione della prestazione è stata dirottata su quei comportamenti che aderiscono e danno valore alla nuova logica organizzativa;

la valutazione (15 % dell'indennità di posizione per i dirigenti con contratto di diritto pubblico ed indeterminato) dei risultati attesi è stata agganciata alla struttura del PEG (piano esecutivo di gestione) ed a momenti di monitoraggio periodico.

Il percorso di individuazione delle indennità di posizione di riferimento, ha tenuto conto dei diversi contributi professionali richiesti ai dirigenti di Policy, ai dirigenti di strutture gestionali (servizi e unità di progetto) ai dirigenti di staff.

Sono state introdotte fra i criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali le competenze tecniche e manageriali effettivamente agite dal titolare della posizione.

Quanto sopra in linea con quanto affermato nell'"Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche" che invita, per quanto riguarda il riassetto normativo e contrattuale della dirigenza, ad eliminare ogni progressione automatica ed a togliere alla "... attuale graduazione degli uffici la funzione esclusiva di meccanismo automatico di differenziazione retributiva..."

Sulla base del percorso di pesatura è delle risorse disponibili sono state determinate le fasce retributive .
Rispetto invece ai capi area la delibera sopra richiamata fissa il limite massimo dell'indennità di posizione dei direttori di area assunti sia con contratto di diritto privato che di diritto pubblico.
Sono stati individuati in atti deliberativi i meccanismi di compensazione fra la retribuzione di risultato e i cosiddetti incentivi per legge (cd. Legge merloni e oneri di avvocatura)

Fermo rimanendo le considerazioni che precedono rispetto alle modalità di costituzione del fondo e alla sua distribuzione rispetto alle parti fisse e variabili dello stesso, di cui si allega prospetto, si precisa quanto segue:

la legge 78 del 2010 (manovra finanziaria d'estate) ha indicato al medesimo art. 9 al comma 2 bis²⁰ che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio (cosiddetto fondo di produttività) per gli anni 2011 e seguenti non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2010.

2.2 costituzione 2016 e preventivo 2017

Per espressa disposizione normativa si fa riferimento alla costituzione di cui ai paragrafi precedenti, con la seguente precisazione:

- decurtazione permanente ai fondi per gli anni 2016 e 2017 di euro 38.107,00, pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 - 2014 per gli effetti dell'applicazione dell'art.9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della L. 147/2013, da applicarsi sulla parte delle risorse stabili

²⁰ legge78/10 art. 9 comma 2-bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.»

3 - indirizzi per la costituzione dei fondi destinati al salario per il personale non dirigente e dirigente dell'ente, costituzione 2016, ipotesi 2017

1. si conferma la consistenza del fondo 2016 destinato al salario accessorio del personale non dirigente come da prospetto sottoriportato:

PERSONALE NON DIRIGENTE		
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	F556	2.956.800
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	F61G	401.946
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	F62G	
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	F63G	196.517
RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 14 CCNL 02-05)	F64G	132.688
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART15 C5 - P.FISSA CCNL 98-01)	F918	
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)	F919	367.685
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	F998	
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	F27I	211.763
DEC.FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2015 (ART. 1 C.236 I. 208/15)	F00G	23.511
DEC.FONDO/PARTE FISSA RID. PROP. PERS (ART.1 C.236 L.208/15)	F00H	55.870
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	F86H	25.746
Totale Risorse fisse		3.738.746
Risorse variabili		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	F930	120.892
SPONSORIZZAZIONI (ART. 43 L. 449/97)	F959	
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	F928	2.206
SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01) (**)	F929	19.266
RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 14 C. 1 CCNL 98-01)	F926	80.796
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.09.00)	F88H	1.129
INTEGR. FONDO CCIAA IN EQ. FIN. (ART.15 C.1 L. N CCNL 98-01)	F931	
NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)	F925	464.735
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)	F932	
MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)	F933	
ALTRE RISORSE VARIABILI	F995	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	F999	149.767
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2015 (ART. 1 C.236 I. 208/15)	F001	3.211
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. RID. PROP. PERS (ART.1 C.236 L.208/15)	F00L	8.348
ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE VARIABILE	F91H	
Totale Risorse variabili		827.232
TOTALE - euro		4.565.978

PERSONALE NON DIRIGENTE		
DESTINAZIONE FONDO ANNO 2016 AL 30/04/2017		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Fondo unico per le risorse decentrate		
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A CARICO FONDO	U07A	705.612

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	U255	1.370.401
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	U893	298.718
INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, DISAGIO, ECC	U257	899.255
PRODUTTIVITA' / PERFORMANCE INDIVIDUALE	U99H	26.201
Totale Destinazioni a valere su risorse fisse		3.300.187
INDENNITA' DI RESPONSABILITA' / PROFESSIONALITA'	U08A	
PRODUTTIVITA' / PERFORMANCE COLLETTIVA	U09A	563.869
PRODUTTIVITA' / PERFORMANCE INDIVIDUALE	U10A	148.793
Totale Destinazioni a valere su risorse variabili		712.662
RISORSE ANCORA DA DESTINARE - IPOTESI		240.923
SOMME NON UTILIZZATE - IPOTESI		312.206
TOTALE - euro		4.565.978

- Si confermano le considerazioni che precedono rispetto alle modalità di costituzione del fondo e alla sua distribuzione rispetto alle parti fisse e variabili dello stesso, nonché ovviamente rispetto ai contenuti del contratto collettivo decentrato a cui si intende dare corso per le parti non sospese dalla legislazione vigente, anche per l'anno 2017, operando la decurtazione prevista dall'art. dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n.122 del 2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013, pari alle riduzioni applicate al fondo nel 2014, che incorporano complessivamente le decurtazioni operate ai fondi del periodo 2011 - 2014 (contenimento nel corrispondente importo del fondo dell'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale non dirigente in servizio): 211.763,00 euro (di cui 185.385,00 euro per la parte fissa ed euro 26.378,00 per la parte variabile) e applicando il limite massimo del fondo 2017 ai valori certificati del fondo 2016, così come previsto dai decreti attuativi di riforma del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

PERSONALE NON DIRIGENTE		
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	F556	2.956.800
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	F61G	401.946
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	F62G	
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	F63G	196.517
RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 14 CCNL 02-05)	F64G	132.688
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART15 C5 - P.FISSA CCNL 98-01)	F918	
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)	F919	367.685
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	F27I	211.763
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	F86H	25.746
Totale Risorse fisse		3.818.127
Risorse variabili		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	F930	120.892
SPONSORIZZAZIONI (ART. 43 L. 449/97)	F959	
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	F928	2.206
SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01) (**)	F929	19.266
RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 14 C. 1 CCNL 98-01)	F926	80.796
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.09.00)	F88H	1.129
INTEGR. FONDO CCIAA IN EQ. FIN. (ART.15 C.1 L. N CCNL 98-01)	F931	
NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)	F925	464.735
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)	F932	

SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE - IPOTESI	F999	312.206
Totale Risorse variabili		1.001.230
	TOTALE - euro	4.819.357

PERSONALE NON DIRIGENTE		
IPOTESI DESTINAZIONE FONDO ANNO 2017		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Fondo unico per le risorse decentrate		
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A CARICO FONDO	U07A	705.612
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	U255	1.370.401
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	U893	351.308
INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, DISAGIO, ECC	U257	963.255
PRODUTTIVITA' / PERFORMANCE INDIVIDUALE	U99H	26.201
INDENNITA' DI RESPONSABILITA' / PROFESSIONALITA'	U08A	124.333
PRODUTTIVITA' / PERFORMANCE COLLETTIVA	U09A	563.869
PRODUTTIVITA' / PERFORMANCE INDIVIDUALE	U10A	148.793
	Totale Destinazioni	4.253.772
RISORSE ANCORA DA DESTINARE		253.379
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE		312.206
	TOTALE - euro	4.819.357

Si individuano in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione gli obiettivi annuali prioritari definiti dall'organo esecutivo come fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di mandato e riassunti al precedente punto 1.3. In particolare per l'anno 2017 individuano:

obiettivi di mantenimento:

- Razionalizzazione dei costi:
 - la "semplificazione amministrativa la digitalizzazione dei processi di lavoro"
 - "razionalizzazione della spesa",
 - "progetto entrate", revisione organizzativa del servizio entrate
- razionalizzazione della spesa del "gruppo comune" (amministrazione comunale partecipate)

Dando mandato ai competenti dirigenti di individuare alcuni indicatori di output/outcome ritenuti significativi ai fini del monitoraggio ed attestazione del raggiungimento di quanto indicato sopra (mantenere quanto raggiunto negli anni precedenti e migliorare la performance di spesa e di efficienza dei servizi) ed ulteriormente migliorativi rispetto ai risultati di performance degli anni precedenti, per le integrazioni ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1999, anche per l'anno 2017, e di provvedere alle comunicazioni di rito alle RSU e OOSS del personale.

2. si da atto che delle modalità di costituzione ed integrazione del fondo è stata data informazione in via preventiva agli organi di revisione contabile;
3. si conferma che la costituzione provvisoria del fondo 2017, stante l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi di riforma del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 150/2001, potrà essere modificata per adeguarla alle eventuali interpretazioni che ne deriveranno, attraverso opportuni atti dirigenziali validati dal competente organo di revisione contabile;
4. si conferma la consistenza del fondo destinato al salario accessorio del personale dirigente come da prospetto sottoriportato:

DIRIGENTI		
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016		
Costituzione fondi per la contrattazione integrativa		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	F400	613.099
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	F403	22.916
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	F65G	44.361
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	F66G	53.485
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	F940	27.950
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	F67G	30.859
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	F406	37.719
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)	F934	111.339
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	F84H	38.107
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2015 (ART. 1 C.236 I. 208/15)	F00G	
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. RID. PROP. PERS (ART.1 C.236 L.208/15)	F00H	44.411
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	F85H	
Totale Risorse fisse - euro		636.532
Risorse variabili		
SPONSORIZZAZIONI (ART. 43 L. 449/97)	F50H	
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	F928	
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	F68G	
SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C. 2 CCNL 06-09) (**)	F404	8.293
RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)	F943	
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	F944	21.458
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	F408	22.000
ALTRE RISORSE VARIABILI	F995	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	F999	144.051
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2015 (ART. 1 C.236 I. 208/15)	F001	
DEC.FONDO/PARTE VARIAB. RID. PROP. PERS (ART.1 C.236 L.208/15)	F00L	1.435
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIAB.	F91H	
Totale Risorse variabili - euro		194.367
TOTALE - euro		830.899

DIRIGENTI		
DESTINAZIONE FONDO ANNO 2016 al 30/04/2017		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Risorse per la retribuzione di posizione e il risultato		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	U448	446.777
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	U02I	29.751
RISORSE ANCORA DA DESTINARE - IPOTESI		93.194
SOMME NON UTILIZZATE - IPOTESI		261.177
TOTALE - euro		830.899

DIRIGENTI		
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017		
Costituzione fondi per la contrattazione integrativa		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	F400	613.099
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	F403	22.916
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	F65G	44.361
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	F66G	53.485
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	F940	27.950
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	F67G	30.859
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	F406	37.719
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)	F934	111.339
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	F84H	38.107
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	F85H	
Totale Risorse fisse - euro		680.943
Risorse variabili		
SPONSORIZZAZIONI (ART. 43 L. 449/97)	F50H	
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	F928	
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	F68G	
SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C. 2 CCNL 06-09) (**)	F404	8.293
RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)	F943	
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	F944	21.458
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	F408	22.000
ALTRE RISORSE VARIABILI	F995	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE - IPOTESI		261.177
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIAB.	F91H	
Totale Risorse variabili - euro		312.928
TOTALE – euro		993.871

DIRIGENTI		
IPOTESI DESTINAZIONE FONDO ANNO 2017		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	U448	446.777
RETRIBUZIONE DI RISULTATO - IPOTESI	U02I	122.945
RISORSE ANCORA DA DESTINARE / SOMME NON UTILIZZARE - IPOTESI		424.149
TOTALE - euro		993.871

Reggio Emilia 31.05.2017